



Ministero dell'Economia e delle Finanze

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTO l'art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020, e successive modificazioni, il quale prevede al comma 1 dell'articolo 7 che la trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023 sia effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale;

VISTA la nota dell'Agenzia delle Entrate n. 467966 del 19 dicembre 2022 con la quale si prevede la proroga della trasmissione semestrale dei dati al Sistema Tessera Sanitaria anche per i dati delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2023;

CONSIDERATO che risulta necessario prorogare le scadenze di cui al citato Decreto 19 ottobre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze e successive modificazioni, in coerenza con quanto indicato dalla predetta nota dell'Agenzia delle Entrate n. 467966 del 19 dicembre 2022;

DECRETA

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) "Sistema TS", il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e dal DPCM 26/3/2008;
 - b) "Decreto 19 ottobre 2020": decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n. 270 del 29 ottobre 2020 e successive modificazioni.

Articolo 2
Termini di invio
dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2023

1. All'articolo 7 del Decreto 19 ottobre 2020, il comma 1 è sostituito con il seguente comma:
“1. La trasmissione dei dati di cui all'articolo 2 del presente decreto è effettuata:
 - a) entro il 8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell'anno 2020;*
 - b) entro il 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2021;*
 - c) entro il 8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2021;*
 - d) entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2022;*
 - e) entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022;*
 - f) entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2023;*
 - g) entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2023;*
 - h) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.”.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il Ragioniere Generale dello Stato